



Comune di Claino con Osteno

Provincia di Como

Deliberazione originale del Consiglio comunale

<p>Nr.27 Reg. Deliberazioni Data 11-10-2019</p> <p>N°Prot: <u>HHH/12019</u></p> <p>N°Reg. Pubbl. <u>439/19</u></p>	<p>OGGETTO: DETERMINAZIONE IMPORTO GETTONI DI PRESENZA PER I CONSIGLIERI COMUNALI.</p>
--	--

L'anno duemila diciannove, il giorno undici del mese di Ottobre, alle ore 19,16 nella sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla prima seduta pubblica di prima convocazione, in sessione ordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI	PRESENTI	ASSENTI	CONSIGLIERI	PRESENTI	ASSENTI
1) BERNASCONI Giovanni	Si		9) SELVA Davide Raimondo	SI	
2) BARBAZZA Deni		si	10) FALCHI Pier Carlo	SI	
3) MAURI Mauro	SI		11) POMI Adele	si	
4) ZINETTI Vilma	si				
5) BOTTA Marco	Si				
6) Zinetti Fabio	Si				
7) DE ALBERTI Marco	Si				
8) PIVANTI Edoardo	SI				
Assegnati n. 11				Presenti n. 10 (dieci)	
In carica n. 11				Assenti: 1 (uno)	

- Presiede il Sindaco: Rag. Giovanni BERNASCONI che illustra la proposta di deliberazione in oggetto.

- partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione ex art.97, c.4, del T.U. n.267/2000 il Segretario Comunale Dr. Pasquale Pedace.

La seduta è pubblica
IL SINDACO

Verificata la validità della seduta per essere presenti n. 10 (dieci) Consiglieri su n.11 assegnati al Comune ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 18-8-2000, n. 267 passa alla trattazione dell'argomento posto all'odierno ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

- PREMESSO CHE:

- o Il Comune di Claino con Osteno è stato interessato dalle elezioni amministrative del giorno 26 maggio 2019,;
- o Occorre determinare il gettone di presenza spettante ai consiglieri comunali per ogni giornata di effettiva partecipazione alle sedute del Consiglio Comunale, ai sensi dell'articolo 82 del D.Lgs. nr.267 del 18-08-2000 e s.m.i.

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 27-06-2014 con la quale è stato determinato l'importo del gettone di presenza da corrispondere ai Consiglieri comunali nella misura di € 9,20 per la partecipazione effettiva ad ogni seduta, a decorrere dall'insediamento del nuovo Consiglio Comunale e fino alla scadenza del mandato elettorale, salvo modificazioni legislative;

Ricordato che la normativa vigente in materia è dettata innanzitutto:

- dall'articolo 82, commi 1 e 8, del D. Lgs. 18 agosto 2000, nr. 267, che testualmente recitano:

"1. (Comma così modificato:

- *dal comma 731 dell'art. 1, della Legge 27 dicembre 2006, nr. 296;*
- *in sede di conversione dal D.L. 29 dicembre 2009, nr. 225; Art. 2, comma 9 – quater) Il decreto di cui al comma 8 del presente articolo determina una indennità di funzione, nei limiti fissati dal presente articolo, per il sindaco, il presidente della provincia, il sindaco metropolitano, il presidente della comunità montana, i presidenti dei consigli circoscrizionali dei soli comuni capoluogo di provincia, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, nonché i componenti degli organi esecutivi dei comuni e ove previste delle loro articolazioni, delle province, delle città metropolitane, delle comunità montane, delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali. Tale indennità è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa. In nessun caso gli oneri a carico dei predetti enti per i permessi retribuiti dei lavoratori dipendenti da privati o da enti pubblici economici possono mensilmente superare, per ciascun consigliere circoscrizionale, l'importo pari ad un quarto dell'indennità prevista per il rispettivo presidente.*

...omissis...

- 8. La misura delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza di cui al presente articolo è determinata, senza maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato con decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della Legge 23 agosto 1988, nr. 400, sentita la Conferenza Stato Città ed autonomie locali nel rispetto dei seguenti criteri:*
 - a) equiparazione del trattamento per categorie di amministratori;*
 - b) articolazione delle indennità in rapporto con la dimensione demografica degli enti, tenuto conto delle fluttuazioni stagionali della popolazione, della percentuale delle entrate proprie dell'ente rispetto al totale delle entrate, nonché dell'ammontare del bilancio di parte corrente;*
 - c) (lettera così sostituita dall'art. 2, c. 25. C, della legge 24 dicembre 2007, nr. 244) articolazione dell'indennità di funzione dei presidenti dei consigli, dei vice sindaci e dei vice presidenti delle province, degli assessori, in rapporto alla misura della stessa stabilita per il sindaco e per il presidente della provincia. Al presidente e agli assessori delle unioni di comuni, dei consorzi fra enti*

locali e delle comunità montane sono attribuite le indennità di funzione nella misura massima del 50 per cento dell'indennità prevista per un comune avente popolazione pari alla popolazione dell'unione di comuni, del consorzio fra enti locali o alla popolazione montana della comunità montana;

d) definizione di speciali indennità di funzione per gli amministratori delle città metropolitane in relazione alle particolari funzioni ad esse assegnate;

e) (lettera soppressa dall'art. 5, c. 6, lett. b.1) del D.L. 31.05.2010, nr. 78);

f) previsione dell'integrazione dell'indennità dei sindaci e dei presidenti di provincia, a fine mandato, con una somma pari ad una indennità mensile, spettante per ciascun anno di mandato.”;

- dal D.M. 4 aprile 2000, nr 119, tuttora vigente, recante:

“Regolamento recante norme per la determinazione della misura dell'indennità di funzione e dei gettoni di presenza per gli amministratori locali, a norma dell'articolo 23 della L. 3 agosto 1999, nr. 265” con il quale sono stati determinati i valori economici di riferimento per i gettoni di presenza dei consiglieri comunali, per l'indennità del Sindaco e degli Assessori.

Il suddetto Decreto nella tabella A allo stesso allegata stabilisce gli importi, differenziati secondo le classi demografiche degli enti, delle indennità di funzione dei sindaci, insieme con quelli dei gettoni di presenza dei consiglieri comunali. Per questi ultimi pertanto la misura dei gettoni di presenza è stabilita come segue:

Comuni fino a 1.000 abitanti	€ 17,04
Comuni da 1001 a 10.000 abitanti	€ 18,08
Comuni da 10001 a 30.000 abitanti	€ 22,21
Comuni da 30.001 a 250.000 abitanti	€ 36,15
Comuni da 250.001 a 500.000 abitanti	€ 59,39
Comuni oltre 500.000 abitanti	€ 103,29

Su tale base normativa è successivamente intervenuto l'articolo 1, comma 54 della 23-12-2005, nr.266 (Legge Finanziaria 2006) il quale ha previsto la riduzione del 10% rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 settembre 2005 delle indennità degli amministratori locali. Pertanto le misure indicate nella tabella sopra riportata devono essere ridotte del 10%.

La Corte dei Conti, Sezioni riunite, nella Delibera n.1/CONTR/12 in riferimento al citato taglio del 10% ha affermato che **“l'ammontare delle indennità e dei gettoni di presenza spettanti agli amministratori e agli organi politici delle Regioni e degli Enti Locali, non possa che essere quello in godimento alla data di entrata in vigore del citato DL 112 del 2008, cioè dell'importo rideterminato in diminuzione ai sensi della legge finanziaria per il 2006”**.

- Visto il D.L. n. 112/2008 che:

- Con l'art. 61, comma 10, ultimo periodo ha sospeso sino al 2011 la possibilità di incremento prevista nel comma 10, dell'art. 82 del D. Lgs. Nr. 267/2000;
- Con l'art. 76, comma 3, si sostituisce il comma 11 dell'art. 82 del D. Lgs. Nr. 267/2000 che prevedeva la possibilità di incremento di tutte le indennità dei gettoni di presenza, rendendo pertanto inapplicabile l'art. 11 del D.M. 04 aprile 2000, nr. 119;

Preso atto che, successivamente, la medesima Sezione delle Autonomie, con deliberazione n.3/SEZAUT72015/QMIG, ha affermato il principio di diritto per il quale **“Alla stregua della normativa vigente e delle interpretazioni rese con pronunce di orientamento generale (cfr. deliberazione delle Sezioni riunite in sede di controllo n.1/2012; deliberazione della Sezione delle autonomie n.24/SEZAUT/2014/QMIG) gli enti, ricorrendone i presupposti, possono operare le maggiorazioni previste dall'articolo 2, lett.a),b) e c) del d.m. 119/2000).**

- Visto altresì il parere del Ministero dell'Interno 20.01.2009, n. 15900/TU/82 che, in ordine alle norme novellate dal D.L. nr. 112/2008, testualmente recita:

“Ciò posto, occorre anche richiamare l’attenzione sulle significative modifiche introdotte dai recenti provvedimenti legislativi di carattere finanziario e precisamente, dalla Legge nr. 244/2007 (finanziaria 2008) e dalla legge nr. 133/2008 con la quale è stato convertito il decreto-legge nr. 112/2008.

Infatti, dalla data di entrata in vigore del D.L. 112/2008, è venuta meno la possibilità di incrementare le indennità per la quota discrezionale prevista dall’art. 11 del D.M. 119/2000, mentre non si ritiene che sia venuta meno la possibilità di aumentare le misure base delle indennità, fissata in via edittale, al verificarsi delle tre situazioni previste dall’art. 2 del citato regolamento”;

Visto che questo Comune, secondo i dati dell’ultimo censimento della popolazione;

- Alla data del 31 dicembre 2017, penultimo anno (art. 156 del D. Lgs. N. 267/2000), secondo i dati ISTAT, conta 556 abitanti residenti;

Visto che la legge 56/2014 è nuovamente intervenuta a disciplinare la materia *de qua*. Con i commi 135 e 136 recanti: “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni” che testualmente recitano:

- “comma 135: All’articolo 16, comma 17, del decreto-legge 13 agosto 2011, nr. 138, convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 settembre 2011, nr. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

a) Per i comuni con popolazione fino a 3000 abitanti il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da dieci consiglieri e il numero massimo degli assessori è stabilito in due;

b) Per i comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti e fino a 10.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da dodici consiglieri e il numero massimo di assessori è stabilito in quattro”;

- Comma 136: I comuni interessati dalla disposizione di cui al comma 135 provvedono, prima di applicarla, a rideterminare con propri atti gli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori locali, di cui al titolo III, capo IV, della parte prima del testo unico, al fine di assicurare l’invarianza della relativa spesa in rapporto alla legislazione vigente, previa specifica attestazione del consiglio dei revisori dei conti”.

- Vista la tabella comparativa del numero di consiglieri previsti dalla L 148/2011 e dalla legge 56/2014:

Comuni per fasce demografiche	Numero dei consiglieri comunali – sindaco escluso – dopo il Decreto legge 138/2011 convertito in Legge nr. 148/2011	Numero dei consiglieri comunali – sindaco escluso – dopo la modifica operata dalla legge 07 aprile 2014, nr. 56
Più di un milione	48	48
Da 500.001 a 1 milione	40	40
Da 100.001 a 250.000 e comuni capoluogo di provincia con popolazione inferiore	36	36
Da 30.001 a 100.000	24	24
Da 10.001 a 30.000	16	16
Da 5001 a 10.000	10	12
Da 3001 a 5000	7	12
Da 1001 a 3000	6	10
Fino a 1000	6	10

Vista la deliberazione della Sezione Autonomie della Corte dei Conti n.35/2016, depositata il 12 dicembre, in ordine alle modalità di applicazione dell’articolo 1, comma 136 della citata Legge nr.56/2014.

Considerato che l’ammontare delle indennità e dei gettoni di presenza spettanti agli amministratori e agli organi politici delle Regioni e degli Enti locali, non possa che essere quello in godimento alla data di entrata

in vigore del D.L. n. 112/2008 e cioè dell'importo rideterminato in diminuzione ai sensi della Legge n. 266/2005 finanziaria 2006 (riduzione del 10%);

- Visto il D.M. 04 aprile 2000, nr. 119, per la parte non disapplicata;
- Vista la Legge 07 agosto 1990, nr. 241 recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni;
- Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, nr. 267 recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" w successive modificazioni;
- Visto la statuto comunale;
- Dopo ampia discussione, che vede la partecipazione di diversi consiglieri comunali appartenenti sia al gruppo di maggioranza sia a quello di minoranza;

Con voti unanimi favorevoli espressi dai dieci consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

- 1) Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
- 2) Di stabilire nella misura di euro 10,00 l'importo del gettone di presenza da corrispondere ai consiglieri comunali per la partecipazione effettiva ad ogni seduta, a decorrere dall'insediamento del nuovo Consiglio Comunale e fino alla scadenza del mandato elettorale, salvo modificazioni legislative;
- 3) Di pubblicare il presente atto nella sezione del sito istituzionale denominata "Amministrazione Trasparente"=>sotto-sezione di 1° livello "Provvedimenti" => sotto sezione di 2° livello "Provvedimenti organi indirizzo-politico ed altresì nella sottosezione di livello 1° "Bilanci" =>sottosezione di 2° livello "Bilancio preventivo e consuntivo" ai sensi di quanto disposto dall'articolo 23 del D. lgs. 14-03-2913, NR.33.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

IL SINDACO
(Rag. Giovanni Bernasconi)



IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dr. Pasquale Pedace)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

- Si certifica che il presente verbale è stato affisso in copia all'Albo Pretorio il giorno 12 1 NOV. 2019 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.
- Si attesta che il presente verbale il giorno stesso in cui è stato pubblicato è stato trasmesso in elenco ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125 del T.U.E.L. 18-08-2000, n. 267.
- Si dà atto che il presente verbale è stato comunicato con lettera n. _____ del _____ al Prefetto di Como, ai sensi dell'art. 135 del T.U.E.L. 18-08-2000, n. 267.

CLAINO CON OSTENO, Li 2 1 NOV. 2019

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO _____ /

- Perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, T.U.E.L. 18-08-2000, n.267.
- Perché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3° comma, T.U.E.L. 18-08-2000, n.267).

CLAINO CON OSTENO, Lì


IL SEGRETARIO COMUNALE